



COMUNE DI CONTIGLIANO

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 25-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N.1

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 17:12 e ss. e in proseguimento presso l'Ostello di Villa Franceschini e in videoconferenza.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	LANCIA PAOLO	Presente	8	FOFFO IVAN	Presente
2	IACHETTI ALESSIA	Presente	9	DELI FEDERICA	Assente
3	FALSINI ANDREA	Presente	10	GIOCONDI ROBERTO	Presente
4	TONI ANGELO	Presente	11	BRUNELLI GIANNI	Presente
5	SERVA FLAVIO	Presente	12	GARBINI FRANCESCA	Assente
6	MILARDI DAVIDE	Presente	13	ROSSI DEBORA	Assente
7	FESTUCCIA FAUSTO	Presente			

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCO MATTEOCCI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PAOLO LANCIA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale illustra il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2004 è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 28.12.2004 si è proceduto alla

costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2004;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b)», della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e Comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n.117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

Vista la nota della Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 0267188 del 09.03.2023 con la quale la stessa comunica che la Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo u.s., Serie generale – n. 53, persegue la finalità di fornire un indirizzo unitario per la costituzione dei Gruppi comunali di protezione civile, nel rispetto della peculiarità dei territori e in considerazione della funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini attivi nell'ambito in questione; essa è rivolta

sia ai costituendi Gruppi comunali di protezione civile, sia ai Gruppi comunali già costituiti, in quanto, con l'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approva lo schema tipo di regolamento, il quale contiene gli elementi fondamentali per la costituzione del Gruppo comunale di protezione civile e al quale devono adeguarsi anche i regolamenti dei Gruppi comunali già iscritti nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio di cui al r.r. 18/2019, già trasmigrati nel RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo Settore - per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Contigliano precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2004;

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Contigliano, costituiti da n.16 articoli, in attuazione dell' art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/ 2018, così come proposto nella Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Rilevato che il "REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CONTIGLIANO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023" è stato predisposto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia, risultando meritevole di approvazione;

VISTO lo STATUTO dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO lo STATUTO dell'Ente;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Contigliano conforme allo schema tipo proposta nella Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1" come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2004 "Regolamento per l'Istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile";

4) Di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Pubblicazioni – Regolamenti;

TECNICO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del TECNICO sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Contigliano, 05-07-2024

IL RESPONSABILE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Contigliano, 05-07-2024

IL RESPONSABILE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PAOLO LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005